



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 48225/2022, promossa da

██████████, nata a ██████ il ██████, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Gennari ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Mazzini, n. 8 Roma, presso lo studio del difensore

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

- resistente contumace -

oggetto: cittadinanza ex art. 4 legge n. 91/92.

Con ricorso depositato in data 27.6.2022, la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. GC/33904 del 28.3.2022 con cui il Comune di Roma ha respinto la sua richiesta di acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2 della legge 91/1992.

Tale diniego è fondato sulla *“mancata completezza della documentazione richiesta a corredo dell'istanza”*, e in particolare sulla considerazione per cui *“la sig.ra ██████ pur risultando anagraficamente residente in questo Comune di Roma dalla nascita, non appare aver vissuto stabilmente e continuativamente sul territorio italiano svolgendo con continuità le sue normali consuetudini di vita e le normali relazioni sociali tali da farne desumere l'abituale e volontaria dimora”*, come desumibile, a parere dell'Amministrazione, *“non soltanto dalla mancata compilazione della istanza nei campi inerenti la frequenza scolastica in Italia dall'anno 2007 ad oggi, ma anche da quanto asserito verbalmente davanti all'Ufficiale di Stato Civile dal genitore dell'interessata che l'accompagnava, confermando che la carriera scolastica dell'istante si è svolta nel Paese d'origine (Filippine) dal 2007 fino al naturale completamento. Risulta altresì insufficiente la documentazione integrativa prodotta a seguito del preavviso di diniego atta a dimostrare la effettiva residenza sul territorio italiano per circa dieci anni (dal 2007 al 2017)”*.

La ricorrente ha rappresentato di possedere invece tutti i requisiti di legge per l'acquisto della cittadinanza italiana, essendo nata in Italia, a Roma, e avendo ininterrottamente mantenuto la propria residenza anagrafica in tale Comune. La ricorrente ha altresì rappresentato come in Italia sia stabilmente radicata la vita del proprio intero nucleo familiare – composto dai propri genitori, che si sono stabiliti e lavorano in Italia da circa venti anni, attualmente in virtù di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di contratto a tempo indeterminato, e da un fratello minore, anch'egli nato in Italia – e come la stessa, pur avendo condotto i propri studi nelle Filippine, abbia fatto ritorno in Italia appena possibile, per ristabilirvisi definitivamente al termine degli studi. Avendo mantenuto la propria residenza in Italia senza interruzioni dalla nascita sino al raggiungimento della maggiore età, sia in senso formale sia in senso sostanziale, la ricorrente ha dunque sottolineato di possedere i requisiti richiesti dalla lettera dell'art. 4, c. 2 della legge 91/1992 e di soddisfare allo stesso tempo i presupposti della nozione estesa di “residenza legale”, ormai riconosciuta da consolidata giurisprudenza e dalla novella legislativa introdotta con d.l. 69/2013. Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento del diniego opposto dal Comune di Roma e l'accertamento del proprio diritto ad acquisire la cittadinanza italiana.

L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del presente ricorso, effettuata in data 14.2.2023, ed è stata dichiarata contumace.

Assegnato il procedimento in data 5.6.2023, all'udienza del 10.1.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per i motivi che seguono.

Quanto al quadro normativo applicabile, l'odierna ricorrente ha avanzato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 4, c. 2 della legge 91/1992, ai sensi del quale “*[l]o straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data*”. I requisiti per tale riconoscimento sono dunque la nascita in Italia e la residenza legale e ininterrotta in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età, oltre che la dichiarazione della volontà di acquistare la cittadinanza.

Ciò posto, nel caso di specie, nessuna contestazione è stata sollevata relativamente al requisito della nascita della ricorrente in Italia – d'altra parte dimostrato in giudizio mediante allegazione dell'estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita e del certificato anagrafico di nascita della stessa, la quale risulta univocamente nata a [REDACTED] in data [REDACTED] –, né relativamente all'altro requisito della dichiarazione della sua volontà di acquistare la cittadinanza italiana da

effettuarsi entro un anno dal compimento della maggiore età – documentata mediante deposito della comunicazione PEC inoltrata dal difensore al competente ufficio del Comune di Roma, con allegati il modulo compilato di richiesta di dichiarazione ex art. 4 della legge 91/1992 e la restante documentazione a supporto della richiesta, recante data 11.12.2021, dunque nel rispetto del termine di legge (ovverosia non oltre un anno dal 2.2.2021, giorno in cui la ricorrente ha compiuto diciotto anni).

Come sopra riportato, la contestazione posta a fondamento del provvedimento impugnato riguarda piuttosto il terzo requisito, ossia quello della residenza sul territorio italiano dalla nascita sino al raggiungimento della maggiore età, e specificamente non la legalità del suo soggiorno in Italia – difatti provata anche nel presente giudizio mediante il deposito dei permessi di soggiorno per minore età della ricorrente, collegati a quelli di lungo periodo con validità illimitata dei genitori, rilasciati il primo nel 2013 e il secondo nel 2018 – , bensì la natura ininterrotta dell’effettiva residenza in Italia. Il provvedimento del Comune di Roma fa riferimento in particolare al periodo dal 2007 al 2017, durante il quale, come asseritamente desunto dalla documentazione prodotta nonché confermato dalle dichiarazioni verbali del genitore della ricorrente, quest’ultima avrebbe ricevuto la sua istruzione nelle Filippine. Secondo quanto riportato nella motivazione del provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha tratto da tale unica circostanza la conclusione che la ricorrente non abbia mantenuto la sua effettiva dimora in Italia per tutto il tempo richiesto dalla normativa richiamata, conseguentemente negandole l’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione.

Ebbene, deve tuttavia rilevarsi in proposito come la ricorrente abbia innanzitutto dimostrato di risultare iscritta nella popolazione residente del Comune di Roma, presso il medesimo indirizzo di [REDACTED] dal 22.8.2006, quando aveva tre anni (cfr. certificato storico anagrafico del 27.10.2020, nonché certificato di residenza e certificato di stato di famiglia, entrambi del 5.11.2021, in atti), avendo d’altra parte fornito prova di aver vissuto in Italia anche prima di allora, dopo la nascita a Roma nel febbraio 2003, avendovi ricevuto le prime cure e assolto ai primi adempimenti sanitari (cfr. documentazione sanitaria attestante l’effettuazione di visite pediatriche e di vaccinazioni nei mesi di marzo, aprile, giugno, settembre e dicembre 2003, di agosto, novembre e dicembre 2004, di ottobre 2005). Tale corredo documentale deve ritenersi di per sé idoneo ad integrare il requisito della residenza legale ininterrotta di cui al citato art. 4 ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, appunto dimostrando come la ricorrente abbia formalmente stabilito la propria residenza nel Comune di Roma (all’età di tre anni) e ve l’abbia sempre mantenuta da allora sino al raggiungimento della maggiore età (come dimostrano i certificati anagrafici estratti nel 2020 e nel 2021, dunque quando la ricorrente aveva già compiuto

diciotto anni). La circostanza della residenza anagrafica ininterrotta dalla nascita è d'altra parte ammessa dalla stessa Amministrazione nel provvedimento di diniego impugnato (mediante l'inciso in cui si legge: *"la sig.ra [REDACTED] pur risultando anagraficamente residente in questo Comune di Roma dalla nascita"*, cfr. pag. 1 del provvedimento impugnato), venendo piuttosto in contestazione l'effettività di tale residenza.

Deve premettersi in proposito che la normativa in materia di cittadinanza per naturalizzazione espressamente ammette documentazione integrativa, alternativa alla prova dell'iscrizione anagrafica, al fine di dimostrare l'effettiva presenza sul territorio italiano del richiedente l'acquisto della cittadinanza. Ciò è stato espressamente consentito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 22 del 7 novembre 2007 (prot. n. K64.2/13), in recepimento di un orientamento giurisprudenziale già allora consolidato. Si legge nella circolare che, *"al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno"*, in vista della *"tutela in via primaria degli interessi del minore ... precisa quindi che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell' art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc) ... Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia, come già richiamato nella citata circolare del gennaio 2007"*. Tale orientamento dell'Amministrazione è stato elevato al rango di normativa primaria dal d.l. 69/2013, convertito con legge 98/2013, il cui art. 33 dispone che *"[a]i fini di cui all'[articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione"*.

Ebbene, questo essendo il significato da attribuire alla residenza legale richiesta dalla legge sulla cittadinanza, come accolto dal medesimo Comune di Roma nel diniego opposto all'odierna ricorrente – posto che, come correttamente messo in luce da parte ricorrente, tale interpretazione della norma è stata adottata in senso estensivo, per agevolare la prova dei presupposti necessari al riconoscimento della cittadinanza, e non può dunque impiegarsi per negare il diritto all'acquisto della cittadinanza in presenza del requisito formale richiesto dalla lettera della legge –, è tuttavia

nondimeno indiscutibile che la ricorrente abbia dimostrato di soddisfare il requisito della residenza ininterrotta in Italia anche in senso sostanziale.

La stessa ha infatti prodotto a tal fine, oltre al certificato di stato di famiglia attestante la presenza e la convivenza con la ricorrente a Roma dell'intero suo nucleo familiare, composto dai due genitori – entrambi lungo soggiornanti in Italia, con la madre che è titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale collaboratrice domestica (come da documenti d'identità e lavorativi in atti) – e da un fratello di un anno più piccolo, nato a [REDACTED] il [REDACTED], altresì ulteriore documentazione e, in particolare: le tessere sanitarie della ricorrente (la prima con scadenza a novembre 2006 e la più recente con validità dal maggio 2019), documentazione sanitaria relativa a maggio 2013, il passaporto della ricorrente, attestante i viaggi della stessa tra l'Italia e le Filippine, precisamente avvenuti nel 2006, nel 2013, nel 2018 e nel 2019.

Il complesso di tale documentazione dimostra in modo inequivocabile come la ricorrente, nata in Italia nel 2003, vi abbia stabilmente vissuto per tutta la sua vita e segnatamente, per quanto qui interessa, sino al compimento del diciottesimo anno di età, trascorrendo gli anni della sua infanzia e vivendo tuttora insieme alla propria famiglia a Roma, da dove in diverse occasioni è partita per recarsi a visitare il Paese d'origine dei genitori e dove ha sempre fatto ritorno (l'ultima volta nel 2019 per quanto documentalmente provato tramite i timbri apposti sul suo passaporto). A fronte di ciò, è innegabile come la ricorrente non abbia avuto in altro luogo se non in Italia il centro esclusivo della propria esistenza, nascendovi, crescendovi e coltivandovi la propria vita familiare e le proprie relazioni.

Ciò posto, l'Amministrazione contesta che la ricorrente non abbia ricevuto in Italia la propria istruzione – ad eccezione di un anno di scuola materna tra il 2005 e il 2006, come risulta dalla richiesta di dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana in atti – bensì nelle Filippine. Tale circostanza appare compatibile con le date dei viaggi nelle Filippine quali risultanti dal passaporto della ricorrente ed è d'altra parte pacificamente ammessa in ricorso. Risulta dagli atti che l'interruzione della continuità della residenza – sostanziale, non formale – della ricorrente in Italia per i detti motivi di studio si sia protratta dal 2006 al 2013 e, dopo un rientro in Italia nei mesi estivi del 2013, di nuovo dal settembre 2013 sino al 2018.

Ebbene, si ritiene che tale assenza della ricorrente dall'Italia non possa valere a negarle la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana, innanzitutto in quanto non è mai venuto meno il requisito della residenza legale e formale in Italia di cui alla lettera della legge, ma anche considerando che l'allontanamento in questione è stato strettamente connesso all'esigenza di ricevere un'istruzione all'estero, nel Paese d'origine dei genitori, e si è prolungato per gran parte della durata di tale ciclo di istruzione a causa delle difficoltà economiche e logistiche di organizzare

con regolarità un viaggio così lungo e oneroso quale quello tra Filippine ed Italia, come rappresentato in ricorso. Non può in ogni caso ritenersi che tale allontanamento sia stato tale da spezzare il legame preminente della ricorrente con l'Italia, il Paese in cui ella è nata, ha trascorso i primi anni della sua vita, è tornata per diversi mesi anche durante il periodo trascorso all'estero per motivi di studio (nel 2013 tra marzo e giugno, evidentemente in coincidenza con la sospensione delle lezioni) e si è definitivamente ristabilita al termine di tale periodo, tra il 2018 e il 2019, sempre disponendo di un regolare titolo per soggiornarvi, nonché il Paese in cui è da tempo solidamente radicata tutta la sua famiglia, dove i genitori si sono stabiliti da oltre venti anni (come riferito in ricorso), al punto da arrivare a disporre di un permesso di soggiorno di lungo periodo (in atti), dove lavorano a tempo indeterminato, dove hanno fatto nascere la ricorrente e suo fratello e dove dimostrano dunque tutta l'intenzione di continuare a trascorrere la propria vita quotidiana e familiare in modo esclusivo.

È evidente dai fatti che la ricorrente non ha mai avuto in altro luogo se non in Italia l'unico centro dei propri interessi e delle proprie relazioni ed è evidente la sua volontà di stabilirvi permanentemente la sua dimora esclusiva, in pieno accordo con lo spirito dell'art. 4, c. 2 della legge 91/1992, per trascorrervi la vita da adulta acquisendone la cittadinanza, così da potersi avvalere di quel legame pieno tra persona e Stato che è consentito dalla condizione di cittadino, con l'intero suo contenuto di diritti e di doveri.

In conclusione dunque, per tutte le ragioni dette – per la circostanza documentata che la ricorrente abbia mantenuto il soggiorno regolare e l'iscrizione anagrafica in Italia dalla nascita ininterrottamente sino al compimento della maggiore età, nonché per la circostanza che in Italia ella abbia altresì ininterrottamente mantenuto il centro sostanziale dei propri interessi e delle proprie relazioni, in particolare familiari, tale da giustificare la dimostrata volontà di risiedervi stabilmente anche in futuro – non può ritenersi che l'interruzione della presenza in Italia contestata dall'Amministrazione, temporanea e giustificata, determini il venir meno del corrispondente requisito per l'acquisto della cittadinanza italiana. Pertanto, accertata la sussistenza anche di tutti gli altri requisiti, si ritiene di dover riconoscere alla ricorrente la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, c. 2 della legge 91/1992.

Considerata, tuttavia, la peculiarità della fattispecie descritta, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. GC/33904 del 28.3.2022 del Comune di Roma di diniego dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte della ricorrente;
- dichiara che [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], è cittadina italiana ai sensi dell'art. 4, c. 2 della legge 91/1992;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile;
- dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, 15 gennaio 2024.

Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla